Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara

Serata di aggiornamento professionale
31 Luglio 2014

RASSEGNA STAMPA MESE DI GENNAIO:

LEGGI E PRASSI

- MODIFICHE ARTICOLO 2327 CODICE CIVILE
- COMUNICATO 3 LUGLIO 2014
- ASSONIME CIRCOLARE 9 LUGLIO 2014 N. 23
- GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA:

Dott. Massimiliano Lencioni

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara

Modifiche all'articolo 2327

Codice Civile

DL 91 del 24 giugno 2014

Le modifiche al codice civile

- 1. Il nuovo capitale minimo nelle s.p.a. e l'eliminazione della soglia dei 120.000 euro per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nella s.r.l.

- Art. 20, comma 7:«All'articolo 2327 del codice civile la parola "centoventimila" è sostituita dalla parola "cinquantamila"»

- Art. 20, comma 8: «all'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato, nel terzo comma la parola "altresì" è soppressa e nel sesto comma le parole "secondo e" sono soppresse».

Articolo 2477, vecchia formulazione:

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale é obbligatoria se il capitale sociale non é inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale é **altresì** obbligatoria se la società:

a) é tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti é esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

DL 91 del 24 giugno 2014

- Fra le modifiche di più diretto impatto, si segnala, in particolare, quella dell'ammontare minimo del capitale sociale nella società per azioni (e di riflesso nella società in accomandita per azioni ex art. 2454 c.c.).

- All'art. 2327, c.c., l'importo di centoventimila euro è sostituito con quello di cinquantamila.

- L'intervento sembra potersi inquadrare nell'ambito di quella tendenza che ha connotato l'azione del legislatore sul ruolo del capitale sociale nell'ultimo biennio:

- dapprima con la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, c.c., introdotto dal d.l. 1/2012) e successivamente, attraverso vari passaggi, con la fissazione del capitale minimo della società a responsabilità limitata nell'ammontare di un euro (art. 2463, comma 4, introdotto dalla legge di conversione del d.l. 76/2013), appare evidente come il capitale venga ad assumere progressivamente una funzione che non è più certamente quella di garanzia per i creditori, quanto, piuttosto, di parametro necessario per valutare se la società sia o meno in perdita e come riferimento sul quale determinare la quota di partecipazione di ciascun socio alla società.

DL 91 del 24 giugno 2014

- In tale prospettiva, con l'evidente funzione di favorire la costituzione delle società azionarie, si colloca l'intervento che riduce ad oltre la metà dell'importo previsto dall'art. 2327 il minimo del capitale delle s.p.a.

- La ridefinizione dell'importo minimo avrà, ovviamente, immediate conseguenze sulla disciplina della riduzione del capitale, sia per quanto concerne la riduzione volontaria ex art. 2445, c.c., potendo l'assemblea fissare il nuovo ammontare ad una soglia più bassa rispetto a quella in precedenza consentita, sia per quanto riguarda la riduzione per perdite.

- In particolare, mentre per ciò che concerne la riduzione per perdite superiori al terzo del capitale (art. 2446, c.c.) non si registrano particolari effetti (determinante è la perdita di oltre un terzo del capitale convenzionalmente fissato, qualunque sia il suo importo), diversamente è a dirsi per la riduzione al di sotto del minimo legale, dovendosi tener conto del nuovo minimo.

DL 91 del 24 giugno 2014

Ad esempio, una S.p.a., con capitale pari ad euro 120.000:

- - può volontariamente ridurre il proprio capitale ex art. 2445 c.c. sino a 50.000;
- - se ha perdite comprese tra 40.000 e 70.000 euro deve ridurre il capitale secondo il procedimento di cui all'art. 2446 c.c., ma non è più obbligata a ricostituire lo stesso sino all'importo originario;
- - se ha perdite superiori a 70.000 euro deve ridurre il capitale ex art. 2447 c.c. ed è tenuta a reintegrarlo ad almeno 50.000 euro.
- Alla ridefinizione del minimo di capitale della s.p.a. si accompagna anche la soppressione del secondo comma dell'art. 2477 c.c.
- In una prima versione circolata della bozza del decreto legge la disposizione in esame si limitava a modificare l'art. 2327.
- Di conseguenza, incidendo sul capitale minimo delle s.p.a., essa avrebbe prodotto di effetti anche relativamente alla disciplina delle s.r.l. e delle cooperative, con riferimento, in particolare, alla nomina dell'organo di controllo, in quanto l'art. 2477, comma 2, c.c. prevedeva, sino ad oggi, che "se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. E, analogamente, nelle cooperative, l'art. 2543 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo "è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477".
- L'effetto sarebbe stato quello di ridefinire una soglia più bassa, superata la quale scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. e nelle cooperative (sul punto, Busani, Più controlli nelle Srl e nelle cooperative, ne Il Sole24ore del 15 giugno 2014, p. 3).

DL 91 del 24 giugno 2014

- Nel testo del decreto, probabilmente consapevoli di siffatta conseguenza, si è pertanto provveduto anche alla abrogazione del secondo comma dell'art. 2477 che, appunto, imponeva alla società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore (art. 20, comma 8).

- L'effetto è, quindi, quello di limitare l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore ai casi in cui la s.r.l. sia obbligata alla tenuta del bilancio consolidato; controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti; superi, per due esercizi, i parametri previsti dall'art. 2435- bis, c.c., cioè ai casi previsti dal solo comma 3 dell'art. 2477.

- E ciò, ovviamente, si riflette anche sulla disciplina delle cooperative, dovendosi oggi intendere il rinvio operato dall'art. 2543 c.c. ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 riferito soltanto al comma 3.

- Venuta, quindi, meno l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo nel caso di superamento del (vecchio) minimo di capitale previsto per la s.p.a., si ripropone, per le s.r.l. che abbiano nominato l'organo di controllo perché tenutevi in virtù della propria capitalizzazione e che non superino i limiti di cui al comma 3 dell'art. 2477, la questione degli effetti del venir meno di tale obbligo.
- A tal riguardo, rinviando a successivi approfondimenti, si può ricordare come, nella analoga vicenda che portò all'introduzione del c.d. sindaco unico, si concluse nel senso che i collegi sindacali in carica all'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 sarebbero cessati alla naturale scadenza. Mentre, per quanto concerne il revisore legale, l'ipotesi sembrerebbe riconducibile a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. i), del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261, secondo cui costituisce giusta causa di revoca "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge".

DL 91 del 24 giugno 2014

- Va ricordato, comunque, che la modifica dell'importo del capitale minimo nella s.p.a. avrà ulteriori ripercussioni nella disciplina speciale, laddove questa richiami detto minimo o un multiplo di esso (si pensi, ad esempio, alla previsione contenuta nel testo dell'art. 106 TUB previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ma che, in mancanza delle disposizioni attuative, continua ad applicarsi, e che in materia di intermediazione finanziaria prescrive, appunto, la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa e un capitale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni: a seguito della modifica dell'art. 2327, c.c., detto ammontare passerebbe da 600000 euro a 250000 euro).

DL 91 del 24 giugno 2014

- Con il D.L. n.76/2013 **sono state soppresse le parole "presso una banca"**, e queste sono state sostituite dalla precisazione che il versamento in denaro in sede di atto costitutivo di Srl deve essere eseguito "**all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo**", e che "**i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto**".

- Il risultato di questo intervento del Legislatore è l'aver creato per gli operatori una nuova **complicazione** riguardante l'individuazione dei **mezzi regolarmente utilizzabili** per l'adempimento dell'obbligo di versamento in denaro da parte dei soci sottoscrittori del capitale sociale di costituende Srl.

DL 91 del 24 giugno 2014

- Su questo argomento è brevemente intervenuto anche il **Consiglio Nazionale del Notariato,** con una **Nota del 4 settembre 2013.** Il Notariato precisa che:

- - se il versamento è **inferiore ai 1.000 euro**, è senza dubbio consentito che l'esecuzione avvenga anche in contanti nelle mani dei nominandi amministratori;
- - per versamenti di importo superiore, non essendo possibile l'utilizzo del denaro contante, il **metodo preferito è l'assegno circolare** intestato alla società costituenda, oppure ad uno dei nominandi amministratori;
- - in alternativa, si può utilizzare il **bonifico bancario** intestato ad uno dei nominandi amministratori, in quanto la società non è anche esistente e non ha un conto a proprio nome;
- - va invece **esclusa l'ammissibilità dell'assegno bancario**, in quanto si tratta di uno strumento di pagamento che non dà certezza sulla copertura delle somme versate.

- Tuttavia, anche queste soluzioni presentano **alcune criticità**; ad esempio, esse presuppongono la **presenza di almeno un amministratore** – che accetti nell'immediato la carica – in sede di stipula dell'atto costitutivo, cosa che invece non sempre accade, o è possibile, o comunque è richiesta, essendo sufficiente per la regolarità dell'atto che presenzino i soci od i loro procuratori; inoltre, non convince del tutto la strada del **pagamento intestato alla persona dell'amministratore,** sia con assegno circolare a suo nome che con bonifico bancario, in quanto poi queste somme non potrebbero che essere incassate da lui stesso sul proprio conto personale e solo in seguito trasferite al conto corrente della società, non appena questo verrà aperto. Il tutto, con **evidenti complicazioni** anche in merito ai flussi finanziari, soprattutto se di importo ingente, che transitano sul conto personale di una persona fisica neonominata amministratore della società.

DL 91 del 24 giugno 2014

Articolo 2427, Nuova formulazione

La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Articolo 2427

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca **almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro** o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

50.000 x 25% = 12.500 €

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI · MASSA CARRARA

Comunicato 3 Luglio 2014

Equitalia

Beneficio rateazione Equitalia

Nuova chance per chi ha perso il beneficio della rateizzazione perche´ non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013: i contribuenti interessati possono presentare nuova domanda entro il prossimo 31 luglio 2014 al fine della concessione di un nuovo piano dilatorio, fino a un massimo di 72 rate mensili.

Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali: il nuovo piano non e` , infatti, prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziche´ 8).

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara

Assonime Circolare 9 Luglio 2014

n. 23

Rapporti imprese - PA

Assonime

Nei rapporti tra imprese e in quelli tra imprese e P.A., il termine legale per adempiere al pagamento e`:

– 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o richiesta di pagamento equivalente
– in assenza di data certa di ricevimento della fattura, la data di ricevimento delle merci o delle prestazioni di servizi.

- Termini superiori a 60 giorni devono essere pattuiti espressamente e non devono essere gravemente iniqui. Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali indicati nella disciplina oppure ad un tasso concordato tra le imprese.

- Al fine di disincentivare i ritardi di pagamento e` importante assicurare un risarcimento equo dei costi di recupero sostenuti a causa del ritardo;

- Viene stabilita una copertura dei costi amministrativi e dei costi causati dal ritardo con un minimo forfetario di 40,00 euro esigibili senza che sia necessario un sollecito.

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Massa Carrara

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI · MASSA CARRARA

Giurisprudenza Tributaria

Limiti alla deducibilità dei costi documentati da fatture eccessivamente generiche

Fatture eccessivamente generiche - Irregolarita` formale - Rilevanza

Ai fini della deducibilità dei costi, in presenza di una fattura eccessivamente generica, cioè non indicante la natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto di fatturazione, non è possibile considerare irrilevante l'irregolarità formale della fattura, sostenendo che l'operazione è stata effettivamente realizzata solo facendo riferimento ai contratti di collaborazione stipulati dalle parti (n.d.r.).

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Cigna - Sent. n. 14704, dell'11 aprile 2014, dep. il 27 giugno 2014)

Detraibile l'Iva risultante da fatture soggettivamente inesistenti se c'è la buona fede del contribuente

- In materia di Iva, in ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere tra i soggetti che figurano nella fattura.

- Tale prova puo` essere fornita anche mediante la presunzione che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'Iva, senza però esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto.

- La prova, fornita dall'Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce di per se´, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente.
- L'onere del contribuente di dimostrare, in senso contrario, la fonte legittima della detrazione non puo` considerarsi assolto attraverso la semplice deduzione che la merce sia stata consegnata e che la fattura, Iva compresa, sia stata effettivamente pagata, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode fiscale (n.d.r.).

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Piccininni, Est. Valitutti - Sent. n. 15044, del 13 maggio 2014, dep. il 2 luglio 2014)

Cartella nulla senza l'avviso bonario conseguente al controllo formale

- Il procedimento di controllo formale della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 prevede come necessaria garanzia a tutela del contribuente l'invio di una comunicazione dell'esito del controllo formale quale momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo. Ne consegue che è illegittima la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo formale, in assenza del preventivo avviso bonario (n.d.r.).

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cappabianca, Est. Crucitti - Sent. n. 15312, del 18 dicembre 2013, dep. il 4 luglio 2014)

L'agevolazione "prima casa" tra residenza estera e separazione consensuale

- Non decade dall'agevolazione "prima casa" di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa – Parte Prima – allegata al D.P.R. n. 131/1986 il contribuente che riacquista entro un anno dalla cessione infraquinquennale dell'immobile acquistato con il beneficio fiscale in oggetto una nuova casa non di lusso; in tal caso, se si tratta di residente all'estero, non e` richiesto che in relazione a tale riacquisto della casa il contribuente trasferisca la sua residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile (n.d.r.).

(CASSAZIONE, Sez. VI civ., Pres. Bognanni, Est. Caracciolo - Ord. n. 15617, del 21 maggio 2014, dep. Il 9 luglio 2014)

L'agevolazione prima casa decade se l'impossibilità di trasferimento nei termini è prevedibile all'origine

- Ai fini dell'agevolazione "prima casa", la forza maggiore che giustifica l'esclusione della decadenza dall'agevolazione, per mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata l'abitazione entro 18 mesi dall'acquisto agevolato, deve esser fatta consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volonta`del contribuente di abitare nella "prima casa" entro il perentorio termine di 18 mesi stabilito dalla legge.

- A tal fine deve escludersi che possa costituire causa di forza maggiore la circostanza di non aver potuto trasferire la residenza entro il termine prescritto a causa del tempo necessario per sfrattarne l'inquilino, se al momento del rogito il contribuente era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore alla scadenza dei 18 mesi

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Merone, Est. Bruschetta - Sent. n. 13177, del 7 maggio 2014, dep. l'11 giugno 2014)

La decadenza dal regime forfetario non fa perdere all'associazione sportiva l'Iva sugli acquisti

- In caso di accertamento induttivo nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica decaduta dal regime forfetario di cui alla L. n. 398/1991 deve essere riconosciuta in ogni caso la detraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti se l'Ufficio non ha contestato l'attendibilità delle fatture passive esibite dall'ente sportivo

(CASSAZIONE, Sez. VI civ., Pres. Bognanni, Est. aracciolo - Ord. n. 15617, del 21 maggio 2014, dep. Il 9 luglio 2014)

La crisi di liquidità può far venire meno il dolo per l'omesso versamento Iva

- In presenza di crisi di liquidità o d'impresa, il giudice è tenuto a valutare gli elementi offerti dall'imputato per dimostrare l'insussistenza del dolo ai fini del compimento del reato di omesso versamento Iva di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Merone, Est. ruschetta - Sent. n. 13177, del 7 maggio 2014, dep. l'11 giugno 2014)